

**MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177
SCHEDE PRINCIPALI NOVITA'
IN VIGORE DAL 14 DICEMBRE 2024**

**GUIDA IN STATO D'EBBREZZA ALCOLICA E ALCOLOCK
ARTT. 186 E 125 CDS**

Art. 186

Fattispecie

Chi è accertato che abbia guidato con:

- a. 0,5 – 0,8 grammi per litro
- Sanzione amministrativa da € 543,00 a € 2.170,00
 - Sospensione patente da 3 a 6 mesi
- (Sanzione Amministrativa e NO Alcolock)
- b. 0,8 – 1,5 grammi per litro
- ammenda da € 800,00 a € 3.200,00
 - Arresto fino a 6 mesi
 - Sospensione patente da 6 mesi a 1 anno
- (Fattispecie Penalmente Rilevante e Alcolock)
- c. Superiore a 1,5 grammi per litro
- ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00
 - Arresto da 6 mesi a 1 anno
 - Sospensione patente da 1 a 2 anni
- Raddoppiata se veicolo appartenga a persona estranea al reato
- Revoca patente in caso di recidiva nel biennio
 - Confisca veicolo con sentenza condanna (salvo appartenga a persona estranea al reato)
- (Fattispecie Penalmente Rilevante e Alcolock)

Provvedimento

Sono apposti sulla patente i codici unionali

- 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool”
- 69 “LIMITAZIONE DELL’USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”

Tali codici indicano che quel conducente:

1. non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68)
2. può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo, l'*alcolock* (o *Ignition Interlock Device* - IID). Il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare

nell'apparecchio. Se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69)

I codici sono apposti dal prefetto che, preso atto delle condanne, dispone la revisione della patente di guida.

Durata

Questi codici restano sulla patente per:

- 2 anni per (0,8 – 1,5 grammi per litro)
- 3 anni per (sopra i 1,5 grammi per litro)
- un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente

Aggravamenti sanzionatori

1. le sanzioni sono tutte aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l'indicazione dei citati codici sulla patente
2. le sanzioni sono raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l'alcolock o i relativi sigilli

Art. 125

Fattispecie

Il conducente che ha sulla patente i codici unionali 68 e 69 può circolare con veicoli a motore delle categorie M o N (automobili, camion, autobus etc.) se sulla sua vettura è installato, a proprie spese e funzionante, l'*alcolock*, vale a dire un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero.

Sanzioni

Il titolare di patente di guida con i codici unionali 68 e 69 che circoli su strada violando le prescrizioni imposte è soggetto a:

- sanzione amministrativa da € 158,00 a € 638,00 euro
- sospensione della patente da 1 a 6 mesi
- sanzioni raddoppiate se si circola sprovvisti dell'*alcolock*, ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione

GUIDA DOPO AVER ASSUNTO STUPEFACENTI

ART. 187 CDS

Fattispecie

Chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Precedente formulazione

Si sanzionava chi guidava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Sanzioni

- Ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00
- Arresto da 6 mesi a 1 anno (Fattispecie Penalmente Rilevante)
- Sospensione patente da 1 a 2 anni
- Confisca veicolo con sentenza condanna (salvo appartenga a persona estranea al reato)

Sanzioni per chi deve conseguire la patente B

- minore anni 21 senza c.d. “foglio rosa”
 - non può conseguire patente fino ai 24 anni d’età
- minore anni 21 con c.d. “foglio rosa”
 - non può conseguire “foglio rosa” e poi patente fino ai 24 anni d’età, con sospensione e revoca di quello in possesso
- maggiore anni 21
 - divieto di conseguire la patente da 1 a 2 anni (nelle more del proc. penale)
 - divieto di conseguire la patente per un tempo corrispondente alla sospensione o per 3 anni

Novità rilevante

Analisi del liquido salivare del conducente

OMICIDIO STRADALE E LESIONI STRADALI ARTT. 589 BIS E 590 BIS CP, ARTT. 186 E 187 CDS

Art. 589 bis

OMICIDIO STRADALE

Fattispecie

Chi per colpa causa la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale

Sanzioni

- omicidio stradale
 - reclusione da 2 a 7 anni
- omicidio stradale aggravato per violazione norme circolazione stradale con guida in stato d’ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti
 - reclusione da 8 a 12 anni

Art. 590 bis
LESIONI STRADALI**Fattispecie**

Chi per colpa causa una lesione personale a terzi con violazione delle norme sulla circolazione stradale

Sanzioni

- lesioni stradali gravi
 - reclusione da 3 mesi a 1 anno
- lesioni stradali gravi aggravate per violazione norme circolazione stradale con guida in stato d'ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti
 - reclusione da 3 a 5 anni
- lesioni stradali gravissime
 - reclusione da 1 a 3 anni
- lesioni stradali gravissime aggravate per violazione norme circolazione stradale con guida in stato d'ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti
 - reclusione da 4 a 7 anni

ABBANDONO DI ANIMALI IN STRADA

ART. 727, 589 BIS E 590 BIS CP

Fattispecie e Sanzioni

- A. Chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
- Arresto fino a 1 anno o ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00
- (Reato "base")
- B. Chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività su strada o nelle relative pertinenze
- Sanzioni lett. A aumentate di 1/3
 - sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno se commesso con l'uso di veicoli
- C. Chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da detto abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte
- Reclusione da 2 a 7 anni
- D. Chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da detto abbandono consegue un incidente stradale che cagiona lesioni personali
- Se lesioni personali gravi, reclusione da 3 mesi a 1 anno
 - Se lesioni personali gravissime, reclusione da 1 a 3 anni

SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE ART. 218 TER CDS

Fattispecie

I conducenti con punteggio sulla patente inferiore a venti punti sono soggetti anche alla sospensione breve della patente in alcuni casi, tra cui i seguenti:

- a. mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso
- b. circolazione contromano
- c. mancata precedenza
- d. mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico che vietino la marcia
- e. sorpasso a destra ove non consentito
- f. mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato una collisione con grave danno ai veicoli stessi
- g. inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione
- h. per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, mancato uso o uso irregolare del casco protettivo
- i. mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme anti-abbandono, ovvero alterazione o ostacolo al loro normale funzionamento
- j. uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili
- k. per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, nonché i conducenti che esercitano attività di trasporto (es. di cose e di persone in veicoli che contengono almeno 8 passeggeri, autotarticolati e autosnodati), guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste, anche qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l
- l. mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente

Sanzioni

- Conducente con almeno 10 punti sulla patente
 - Sospensione breve di 7 giorni
- Conducente con meno di 10 punti sulla patente
 - Sospensione breve di 15 giorni

Aggravamento

Conducente che causa incidente:

- Sospensione breve con durata raddoppiata

Sanzioni ulteriori

Chi circola abusivamente durante il periodo di sospensione breve

- Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.046,00 a € 8.186,00

-
- Revoca patente
 - Fermo amministrativo veicolo per 3 mesi. In caso di reiterazione confisca amministrativa del veicolo

Novità rilevante

In caso di uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici etc. (precedente punto j) sono stati elevati gli importi:

- della sanzione amministrativa, ora da € 250,00 a € 1.000,00. Se ulteriore violazione nel biennio da € 350,00 a € 1.400,00
- della sospensione della patente, ora da 15 giorni a 2 mesi. Se ulteriore violazione nel biennio da 1 a 3 mesi

MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA ART. 1 COMMA 75 E SEGG. L. 160/2019

Novità

1. obbligo del casco per tutti i conducenti (maggiorenni e minorenni)
2. obbligo del contrassegno identificativo
3. obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile
4. circolazione solo nei centri urbani nelle strade con il limite di 50km/h

Si ricorda che

- a. da mezzora dopo il tramonto e per il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini per poter circolare devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla e posteriormente di luce rossa, entrambe accese e fisse
- b. i monopattini devono essere dotati posteriormente di catadiottri rossi
- c. il conducente, da mezzora dopo il tramonto e per il periodo dell'oscurità, deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità
- d. l'età minima per guidarli è 14 anni
- e. è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare, farsi trainare e condurre animali
- f. è vietato sostare sui marciapiedi, salvo deroghe emanate dai Comuni in casi particolari
- g. è possibile sostare negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli
- h. i monopattini devono essere dotati di frecce direzionali, stop e clacson

ALTRI DISPOSITIVI DI MICROMOBILITA' (SEGWEY, MONORUOTA E HOVERBOARD) ART. 1 COMMA 75 VICIES QUINQUIES CPV L. 160/2019

Precisazioni

- Tali dispositivi possono circolare esclusivamente se conformi alle caratteristiche tecniche e costruttive indicate da un decreto del MIT
- Possono circolare soltanto nell'ambito territoriale di sperimentazione previsto da detto decreto

LIMITAZIONI PER I NEOPATENTATI

ART. 117 CDS

Fattispecie

Coloro che hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni non possono guidare:

- autoveicoli superiori a 75 kw per tonnellata
- veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kw

NB

I veicoli di categoria M1 sono destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente

ESERCITAZIONE DI GUIDA PER PATENTE B

ART. 122 CDS

Novità

- L'aspirante al conseguimento della patente B può esercitarsi con altra persona in funzione di istruttore, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna
- Durante l'esercitazione con altra persona, l'aspirante deve avere con sé la certificazione rilasciata dall'autoscuola e che comprova l'assolvimento di detti obblighi

Per l'attuazione la norma rinvia a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

CONSEGUIMENTO PATENTE D A 18 E 20 ANNI

ART. 18 D.LGS. 286/2005

Novità

Limiti d'età per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone:

- 18 anni per guidare veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri
- 18 anni per guidare veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E
- 20 anni per guidare, senza ulteriori specificazioni o limiti, veicoli delle categorie di patente di guida D e DE

È richiesto che il conducente sia titolare della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

ECCESSO DI VELOCITA'
ART. 142 CDS

Fattispecie

Chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità

Sanzioni

- Sanzione amministrativa pecuniaria da € 173,00 a € 694,00
- Se è commessa in un centro abitato e per almeno 2 volte in un anno, la sanzione pecuniaria è da € 220,00 a € 880,00 e sospensione della patente da 15 a 30 giorni

AUTOVELOX
ARTT. 142, 193 E 201 CDS

Novità

1. In caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio Comune o Stato) non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole
2. È potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l'incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni, ivi comprese quelle irrogate per il passaggio con il rosso
3. I dispositivi di telerilevamento possono accertare contemporaneamente due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi stessi

CONDUCENTI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
QUALI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA
ART. 3 COMMA 53 BIS CDS

Novità

Sono qualificati come utenti deboli della strada anche i conducenti di ciclomotori e di motocicli

Precedente formulazione

Erano tali soltanto i pedoni, le persone con disabilità, i ciclisti e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale

BICILETTE E PISTE CICLABILI

ARTT. 2, 3, 143 E 148 CDS

Definizioni

1. Strada urbana ciclabile: strada urbana a unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi
2. Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade urbane, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile
3. Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli
4. Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine
5. Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinata all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera

Norme di comportamento

1. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
2. Il punto precedente non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia
3. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua
4. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri
5. Durante la guida notturna o in condizioni di pericolo alle biciclette sono stati estesi gli obblighi di dotazione e accensione delle luci

ATTIVITA' FORMATIVA NELLE SCUOLE

ART. 230 CDS

Novità

A chi partecipa a corsi extracurricolari di educazione stradale, organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e dalle autoscuole, è assegnato un credito di 2 punti al momento del rilascio della patente AM, A1, B1, A2, B, BE, C1 o C1E

Per l'attuazione concreta la norma rinvia a un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno.